

contributo
unificato
8/11/2011**ORIGINALE**

21161/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO	- Presidente -	R.G.N. 3988/2008
Dott. ROBERTA VIVALDI	- Consigliere -	Cron. 2461
Dott. ULIANA ARMANO	- Consigliere -	Rep. 3600
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO	- Consigliere -	Ud. 18/06/2013
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO	- Rel. Consigliere -	PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3988-2008 proposto da:

CC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato MENICACCI STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2013

1385

N ASSICURAZIONI S.P.A. , in persona del suo procuratore Avv. BT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo studio dell'avvocato BERCHICCI

Incidente
stradale -
Ricostruzione
in fatto -
Quesiti
inammissibili

FMC

GIANCARLO, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

LA ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 26008/2006 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 20/12/2006 R.G.N. 49249/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

Fuc

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2006, confermando quella emessa dal Giudice di pace della medesima città, respingeva la domanda proposta da contro e la assicurazioni s.p.a. con la quale l'attore aveva chiesto il risarcimento dei danni causati da un incidente stradale asseritamente verificatosi tra il motociclo del e quello del .

Osservava il Tribunale che non poteva essere riconosciuta una valenza probatoria decisiva alla constatazione amichevole del sinistro (CID), in quanto nella specie tale documento non conteneva una dettagliata descrizione dell'incidente; lo scontro, infatti, sarebbe avvenuto, secondo quanto risultante dalla CID, all'incrocio tra due strade che, invece, sono parallele l'una all'altra. Né poteva pervenirsi ad una diversa conclusione in base alla deposizione del teste , che pure non era stato in grado di identificare il luogo preciso dei fatti, o per la mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto , trattandosi di comportamento omissivo che doveva essere valutato alla luce della ricostruzione dei fatti nella loro complessità. *full*

Il Tribunale, pertanto, confermava la decisione del primo giudice, rigettando la domanda siccome non provata.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso il , con atto affidato ad un unico complesso motivo.

Resiste la N assicurazioni s.p.a. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2697 e 2733 cod. civ., degli artt. 112, 163, 164, 214, 215 e 345 cod. proc. civ., dell'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, oltre a vizio di motivazione.

Rileva il ricorrente che la dinamica del sinistro non è stata mai realmente contestata dalla società di assicurazione, per cui il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione richiamando il fatto che le strade teatro dell'incidente sono parallele e non perpendicolari. Oltre a ciò, la sentenza non avrebbe tenuto nel dovuto conto la dichiarazione confessoria compiuta dal L nella CID e la deposizione dell'unico testimone. E comunque, anche ritenendo non dimostrata, da parte dell'attore, la responsabilità esclusiva del convenuto, il Tribunale avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., riconoscendo al C il risarcimento del 50 per cento dei danni subiti. Tali violazioni di legge costituirebbero anche altrettanti vizi di motivazione della sentenza impugnata.

Fuc

2. Rileva la Corte che il presente ricorso è soggetto, *ratione temporis*, all'applicazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., con conseguente necessità di formulare il quesito di diritto a sostegno del motivo di ricorso.

Nel caso in esame, il primo ed unico motivo di ricorso - redatto, peraltro, con una tecnica che alterna considerazioni giuridiche e di fatto con quesiti di diritto - contiene la formulazione di quesiti (v. le pagine 8, 14, 18 e 19 del ricorso) che, però, sono tutti inammissibili, per evidente astrattezza e genericità.

Tale affermazione vale per i quesiti di p. 8, nei quali il ricorrente si limita a chiedere alla Corte se il giudice si possa pronunciare su circostanze *mai dedotte o eccepite dalle parti in causa* e se si possa pronunciare su una circostanza *oggetto di confessione da parte di una delle parti*, il tutto senza alcun riferimento concreto al processo in corso ed alle argomentazione utilizzate dal Tribunale per pervenire al rigetto della domanda. *Full*

Altrettanto è da dirsi per i quesiti formulati a p. 14, nei quali il ricorrente - tra l'altro mescolando presunte violazioni di legge con censure di vizio di motivazione - chiede se il giudice possa rilevare carenze o irregolarità di una scrittura privata non contestata (la CID), se sussista *presunzione di veridicità del modello di contestazione amichevole dell'incidente* e se sia *illogica la motivazione in cui il giudice di merito abbia omissso di esaminare una*

circostanza determinante ai fini della decisione. Si tratta di quesiti ancora una volta generici, che presuppongono risposte in parte ovvie e, comunque, prive di ogni utilità ai fini della decisione.

La censura di vizio di motivazione, poi, anziché contenere un momento di sintesi che circoscriva in modo puntuale la censura - in conformità ai criteri enunciati da questa Corte in riferimento all'art. 366-bis cod. proc. civ. (sentenze 18 novembre 2011, n. 24255, Sezioni Unite 18 ottobre 2012, n. 17838, 20 maggio 2013, n. 12248, 6 giugno 2013, n. 14355) - si risolve nella prospettazione di una generica omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di una circostanza asseritamente determinante.

Del tutto generico è anche il quesito formulato a p. 18 (*dica la Corte se all'accertamento dell'avvenuto urto tra due veicoli e la condotta colposa del danneggiante discenda l'applicazione, da parte del giudice, dell'art. 2054 cod. civ.*), mentre quello di cui a p. 19 - secondo il quale il Tribunale doveva ritenersi vincolato in considerazione della sottoscrizione della CID e della mancata risposta del L all'interrogatorio formale - dimostra di non cogliere la *ratio decidendi* della sentenza, nella quale il giudice ha liberamente valutato le prove ed è pervenuto alla conclusione del radicale dubbio sull'esistenza in sé dell'incidente.

3. Va comunque aggiunto che, anche volendo prescindere da tali dati formali di inammissibilità del ricorso, è evidente

che il medesimo tende - sia pure attraverso la formulazione dei riportati quesiti e la prospettazione di censure di vizio di motivazione - a rimettere in discussione il merito della vicenda, attraverso una nuova valutazione delle prove non consentita in questa sede.

D'altra parte il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda attraverso una valutazione di incoerenza complessiva del quadro probatorio. Tale conclusione si pone come una sorta di momento antecedente rispetto all'esistenza ed alla valutazione della dichiarazione confessoria resa dal conducente della moto che si sarebbe scontrata con quella di proprietà del C. Ogni valutazione sulla portata confessoria della CID - la quale, comunque, nel caso di specie, era oggetto di libera valutazione nei confronti del responsabile e dell'assicuratore, in base ai principi di cui alla sentenza 5 maggio 2006, n. 10311, delle Sezioni Unite di questa Corte - è preclusa dalla esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto nel documento e le conseguenze accertate in sede di istruttoria davanti al giudice di merito.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 giugno 2013.

Il Consigliere estensore

Francesco M. Cull

Il Presidente

Luigi R.

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 17 SET 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

[Signature]